

# Comune di Campiglia Marittima

Provincia di Livorno

SINDACO  
Alberta Ticciati

DIRIGENTE SETTORE 3  
Alessandro Grassi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Annalisa Giorgetti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE  
E DELLA PARTECIPAZIONE  
Luciana Grandi

## variante al regolamento urbanistico adeguamento al piano regionale cave

### **Estratti delle norme tecniche di attuazione e delle tavole stato vigente e stato variato**

PROGETTO URBANISTICO E VAS  
Riccardo Luca Breschi  
con Andrea Giraldi

STUDI GEOLOGICI  
Hera srl

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
Ambiente spa

# DOC.2



## Indice generale

Modifiche alle Norme tecniche di attuazione.....	4
Modifiche agli elaborati cartografici.....	19

## MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### Art. 82 Regole specifiche per le sottozone

Le sottozone E sono individuate nella Tavola 1 in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica. Per queste vale la disciplina generale di cui agli articoli precedenti integrata dalle specifiche disposizioni di seguito riportate per le singole sottozone.

(...omissis...)

#### E10/x cave, miniere ed aree correlate

Ricadono in sottozona E10/x le seguenti fattispecie di aree ed ambiti destinati alle attività estrattive di cava e miniera e alle attività ad esse correlate:

- E10 area a destinazione estrattiva di cava
- E10/1 ambito impiantistico di prima e seconda lavorazione
- E10/2 aree assoggettate ad interventi di recupero ambientale
- E10/3 aree destinate al reperimento dei materiali ornamentali storici
- E10/4 area a destinazione estrattiva di miniera

Di seguito si disciplinano separatamente le sottozone E10, E10/3, E10/4. Nell'ambito della disciplina delle zone E10 sono trattate anche le sottozone E10/1 ed E10/2, ad esse strettamente correlate, oltre ai criteri di coltivazione e di sistemazione finale delle aree estrattive e alle norme specifiche per gli ambiti "Monterombolo - Monte Calvi" e "Monte Valerio".

#### E10 area a destinazione estrattiva di cava

Sono le aree all'interno dei giacimenti individuati dal Piano regionale Cave (PRC) e come eventualmente declinate dal Piano Strutturale Intercomunale ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava, finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche, e le trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione. Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.

Ai sensi dell'art. 26 della Disciplina del Piano Regionale Cave (di seguito PRC), le aree a destinazione estrattiva fanno parte della disciplina delle trasformazioni degli assetti

insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, di cui all'art. 96 comma primo lett. b) della LRT n. 65/2014 e tale individuazione decade se, nel quinquennio di validità del Regolamento Urbanistico, non sono rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

Il presente strumento urbanistico persegue l'obiettivo prioritario di privilegiare le porzioni di territorio già interessate da precedenti attività estrattive e/o in corso di esercizio, valorizzando altresì la promozione e lo sviluppo delle attività connesse a quelle estrattive, garantendo la prosecuzione e lo sviluppo delle attività industriali, anche promuovendo la capacità di attivare e consolidare filiere produttive, nel rispetto dei caratteri territoriali ed ambientali.

Gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione e quindi soggetto a contributo di estrazione ai sensi dell'art. 27 della LRT n. 35/2015 ed indicati dal PRC per ciascun comprensorio, con effetto prescrittivo nei confronti degli atti di governo di livello comunale:

<b>Nome comprensorio</b>	<b>Comune</b>	<b>Codice giacimento</b>	<b>O.P.S. 2019-2038</b>
<u>26 - "Calcarei di Campiglia"</u>	<u>Campiglia M.ma San Vincenzo</u>	<u>Cod. 09049002004001</u>	<u>15.975.992 mc</u>
<u>91 - "Calcarei di Monte Valerio"</u>	<u>Campiglia M.ma</u>	<u>Cod. 09049002005001</u>	<u>7.189.826 mc</u>

Secondo l'art. 18 della Disciplina di PRC, i Comuni in fase di redazione degli strumenti della pianificazione urbanistica devono rideterminare gli OPS del comprensorio, detraendone le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate. Laddove il comprensorio interessi due o più comuni, le previsioni sono effettuate in relazione agli esiti della proposta condivisa tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio di cui al comma 2 dell'art. 10 della LRT n.35/2015.

In applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e 26 della Disciplina di PRC, per il dimensionamento delle volumetrie da estrarre dalle aree a destinazione estrattiva E10 si assumono:

• per la cava di Monte Calvi, gli esiti dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 10 comma 2 della LRT n. 35/2015 con il Comune di San Vincenzo, i cui contenuti assumono valore prescrittivo e si intendono qui integralmente richiamati;

• per la cava di Monte Valerio gli obiettivi di produzione sostenibile definiti dal PRC per il comprensorio n.91.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 18 comma 2 e art. 33 comma 3 della disciplina di PRC, le volumetrie residue già autorizzate e non ancora autorizzate dovranno essere contabilizzate alla data di presentazione dei nuovi progetti di coltivazione.

All'interno dell'area a destinazione estrattiva possono essere localizzati insediamenti complementari all'attività o a carattere industriale, mediante l'esecuzione di nuove costruzioni o l'installazione di impianti e manufatti precari, necessari per l'esercizio dell'attività o aventi finalità di "opere di prima lavorazione" dei materiali estratti, intese come quelle necessarie per rendere idoneo il materiale alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbazzatura o comunque complementari all'attività medesima ed inquadrabili come "pertinenze" ai sensi dell'art. 29 della Disciplina di PRC.

Posto che tali insediamenti dovranno essere a servizio esclusivo dell'attività di cava, l'esigenza di nuove costruzioni o impianti per le suddette finalità dovranno scaturire da apposita relazione tecnica, che deve riportare motivazioni circostanziate in ordine alla effettiva esigenza produttiva.

Le aree di pertinenza sono puntualmente individuate nel progetto di coltivazione del sito estrattivo elaborato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 35/2015 e sono comprese nell'autorizzazione alla coltivazione del sito estrattivo stesso.

Le attività che possono essere svolte nelle aree di pertinenza hanno carattere temporaneo ed hanno validità temporale in ogni caso non superiore all'autorizzazione del sito estrattivo. Le attività e l'eventuale installazione di impianti o manufatti nelle aree di pertinenza non dovranno precludere lo sfruttamento attuale o futuro del giacimento.

Ancorché non indicata nel progetto di ripristino, è sempre ammessa la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta.

La presenza di aree estrattive storiche o di reperti significativi, sia di valenza antropica che naturale (geotopi e/o geositi) all'interno di ambiti estrattivi, dovrà risultare dal piano di coltivazione e per questi è previsto l'obbligo della conservazione e della catalogazione scientifica.

La successiva eventuale attività di valorizzazione di tali beni dovrà avvenire in raccordo con l'attività gestionale del limitrofo Parco di San Silvestro o direttamente a questo affidata.

Gli impianti eventualmente installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimenti, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione.

In applicazione dell'art. 30 della disciplina del PRC secondo il quale all'interno dei giacimenti non sono ammesse nuove "Aree Annesse", nelle zone E10 non è ammessa la localizzazione di insediamenti a carattere industriale aventi finalità di "seconda lavorazione", quali sono quelle finalizzate all'utilizzazione del materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari, di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione.

E' comunque fatto salvo lo stato di fatto e di diritto dei fabbricati ed impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del P.R.C., anche per effetto delle procedure di cui alle leggi n° 47 del 1985 e n° 724 del 1994, il cui sviluppo diacronico, frutto di decenni di attività estrattiva sul territorio, ed il relativo insediamento frazionato e irregolare rende, di fatto, inattuabile una specifica zonizzazione come previsto dagli art. 29 e 30 del PRC.

Sugli edifici esistenti negli ambiti E10 - E10/1 - E10/2 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, senza incrementi volumetrici, fatte salve le specifiche disposizioni previste per gli edifici e manufatti perimetrati come di interesse storico, per i quali si applicano le disposizioni dell'art.42 delle presenti norme.

Per gli impianti esistenti di prima e seconda lavorazione, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, con ampliamenti massimi fino al 10% del volume esistente, se connessi ad adeguamenti funzionali, igienico-sanitari e di sicurezza necessari per soddisfare i requisiti minimi di legge.

I nuovi progetti di coltivazione devono introdurre misure gestionali degli impianti, da sottoporre preventivamente all'autorizzazione dei competenti organi di controllo, volte a minimizzare gli impatti delle emissioni di polveri e rumori sia verso i recettori esterni alla cava che nei confronti dei lavoratori.

I nuovi progetti di coltivazione devono inoltre tragguardare verso l'ammodernamento e la sostituzione degli impianti di prima lavorazione, oltre a prevedere misure di riduzione del traffico di mezzi d'opera, e di separazione del trasporto materiali dalla viabilità interna agli insediamenti, privilegiando anche sistemi di trasporto alternativi (quali nastri trasportatori).

#### *Criteria per la coltivazione di cava*

Il progetto di coltivazione deve contenere i seguenti elaborati di approfondimento e perseguire i seguenti obiettivi :

• predisposizione di un specifico studio di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di mitigare sia l'impatto sul contesto che l'impatto percettivo sui coni di visibilità dei recettori sensibili di interesse paesistico, compresi lo skyline dei crinali e lo sfondo dei versanti collinari visti dai fondovalle;

• garantire assetti morfologici con geometrie finali delle alzate e delle pedate rispettivamente di 8 m x 12 m, in continuità alle pregresse e vigenti autorizzazioni per le quali sono riscontrabili de visu i buoni risultati di ripristino ambientale e paesaggistico, anche in ragione della più contenuta consistenza dei prismi terrigeni di riporto, a favore di una più efficace gestione della stabilità idrogeologica dei fronti ripristinati. Sono fatte salve diverse soluzioni progettuali, solo in caso di documentata impossibilità esecutiva al rispetto delle suddette geometrie;

• privilegiare orientamenti e modalità di escavazione a minor impatto visivo dai recettori sensibili e tali da consentire un ripristino coerente con i caratteri paesistici;

• tenere debitamente conto, nelle fasi di progettazione e di coltivazione, della eventuale presenza di manufatti di origine storica e di sistemazioni idraulico-agrarie residue (terrazzamenti, arginature longitudinali e trasversali, viabilità podereale, etc.) al fine, laddove non sia possibile preservarli, di ricostituire un contesto non estraneo ad essi;

• preservare eventuali corridoi ripariali ai quali vengono riconosciute qualità ecosistemiche;

• mantenere la configurazione geometrica e le caratteristiche idrauliche dei corpi acquiferi profondi e superficiali, compresi quelli termali, sorgivi e minerali;

• per la presenza di zone di protezione ambientali delle acque termali i progetti di autorizzazione di attività estrattive tengono conto dei seguenti punti:

1) prevedere, nei piani di sicurezza della cava, procedure specifiche per interventi di messa in sicurezza di emergenza (e/o definitiva), in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi (carburanti e olii) per rotture di automezzi o serbatoi o parte di essi,

2) non realizzare aree di stoccaggio temporaneo di idrocarburi (carburanti e olii) in aree a fondo naturale, o in alternativa, se presenti/previste, realizzarle con fondo opportunamente impermeabilizzato localizzandole in zone protette dal potenziale dilavamento da parte delle acque di pioggia,

3) garantire l'utilizzo sul cantiere di mezzi idonei regolarmente mantenuti che assicurino l'assenza di perdite accidentali di idrocarburi.

• evitare trasformazioni irreversibili delle falde idriche e dell'assetto idrogeologico, incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento della qualità e quantità delle acque di falda;

• mantenere un bilancio vegetazionale a saldo positivo, con nuove piantumazioni in numero e superficie superiore alle eventuali eliminazioni di piante, supportato da specifico studio agro-forestale sulla qualità e la tipologia della vegetazione da ripristinare;

• mantenere un bilancio a saldo positivo di suoli fertili e ad alta capacità d'uso, con nuove sistemazioni agrarie di superficie superiore alle eventuali eliminazioni di piante, supportato da specifico studio agro-forestale sulla qualità e la tipologia della sistemazioni agrarie da ripristinare, corredato di piano di monitoraggio dei lavori di ripristino eseguiti;

• assicurare, nelle fasi di coltivazione e ripristino e successivamente a questo, le condizioni di stabilità dei pendii anche attraverso il controllo dei processi erosivi, supportato da studio in fase di progettazione;

• garantire il rispetto dei contenuti del PIT/PPR relativi alla valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive da svolgersi nell'ambito del procedimento autorizzativo. In particolare costituiscono riferimento specifico per la redazione del progetto di coltivazione e di risistemazione, dove pertinenti per localizzazione:

• Disciplina del PIT/PPR, art. 17;

• Allegato 4 del PIT/PPR - Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive

#### *Criteria per la sistemazione finale delle aree estrattive*

Il progetto di coltivazione deve contenere i seguenti elaborati di approfondimento e perseguire i seguenti obiettivi:

• garantire che il ripristino morfologico e vegetazionale avvenga in maniera contestuale e progressiva all'avanzamento delle fasi di coltivazione. In particolare, una volta ripristinata la morfologia del versante, dal punto di vista ecologico e paesaggistico gli interventi di rinaturalizzazione realizzati e in progetto devono favorire ed accelerare il naturale e spontaneo processo di ricolonizzazione delle specie floristiche locali, tipiche delle configurazioni ecologicamente più stabili identificabili nell'intorno territoriale. In tal senso, gli interventi di ricomposizione ambientale tenderanno alla ricostituzione di un ambiente naturale capace di innescare i normali processi di evoluzione spontanea dell'ecosistema verso il "climax" (definito come stadio finale dell'evoluzione di un ecosistema in una successione ecologica) creando una sorta di "effetto starter" sui processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione spontanei del sito;

• garantire che il riassetto morfologico comprenda tutte le operazioni finalizzate alla ricostruzione di una morfologia che "mascheri" quella residua della pregressa attività e garantisca, attraverso lo strato edificato, di reintegrare l'area con il contesto paesaggistico ed ambientale mediante l'attecchimento e lo sviluppo di specie vegetali;

• garantire che la rinaturalizzazione comprenda tutte quelle operazioni finalizzate alla messa a dimora e gli interventi di mantenimento e conservazione delle specie vegetali al fine di ricostruire un ecosistema autosufficiente che possa reinserirsi in quello circostante; in tal senso, il progetto di ripristino dovrà prevedere la piantumazione di specie arbustive o arboree selezionate fra quelle tipiche dei luoghi, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di attecchimento. A tale proposito si ritiene necessario predisporre idonei piani di impianto per la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive e piano di monitoraggio in corso d'opera dei lavori di ripristino eseguiti;

• ricostituzione di ambienti idonei a garantire il collegamento ecologico con le aree circostanti (piccole aree umide, fasce di vegetazione, rimboschimenti, ecc.) ed il livello complessivo della biodiversità dell'area, oggetto di interventi, dovrà essere conservato o migliorato;

• ricostituzione di una tessitura agraria - costituita dalle sistemazioni idraulico-agrarie, alberature di confine, etc. - tale da garantire un inserimento armonico e coerente con il contesto paesaggistico, da ripristinare nei suoi aspetti più caratteristici;

• ricostituzione dei caratteri paesistici preesistenti o introduzione di nuovi assetti che mantengano la coerenza con tali caratteri;

• ripristino del reticolo idrografico e previsione di opere di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio;

• implementazione, laddove possibile, di sistemi di drenaggio sostenibili (SUDS) che permettano il trattenimento delle acque piovane finalizzato al riuso della risorsa o al rallentamento dei tempi di corrivazione verso le quote altimetriche inferiori riducendo il rischio di esondazioni o dissesti idrogeologici;

• ripristino della stabilità dei pendii anche attraverso il controllo dei processi erosivi;

• prevedere elementi di tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare, anche facendo riferimento alle misure descritte nell'elaborato PR15 - INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI del Piano Regionale Cave;

• per tutta la durata del piano di coltivazione, la società esercente deve garantire, con continue attività di monitoraggio, lo stato di stabilità dei versanti in coltivazione e/o già ripristinati, anche in aree già oggetto di precedenti autorizzazioni, eventualmente anche esterne all'area E10, provvedendo all'eventuale reintegro vegetazionale;

• monitoraggio annuale per dieci anni al termine dei lavori, redatto a cura e spese del soggetto attuatore del ripristino ambientale, con riscontro da parte del Comune

• classificazione puntuale degli edifici e impianti di prima o seconda lavorazione, sia al fine degli obblighi di demolizione al termine di coltivazione, sia per l'applicazione della successiva norma D5 sui fabbricati di seconda lavorazione.

#### Norme specifiche ambito di Monterombolo - Monte Calvi

L'area a destinazione estrattiva (E10) si sviluppa sulle pendici del Monte Calvi in corrispondenza del più ampio giacimento n. 09049002004001 del comprensorio 26 individuato dal PRC, mentre l'area impianti è posta più a valle, lungo la Strada Provinciale Via di San Vincenzo, a distanza di circa 3 km rispetto al giacimento. Detta collocazione è correlata all'antica area estrattiva dei Fornelli di Monte Rombolo, successivamente dismessa e di recente inserita nel circuito di visita del Parco

Archeominerario di San Silvestro, in esito al protocollo d'intesa sottoscritto nel 2021 dal Comune di Campiglia M.ma, con Regione e società esercente.

Con sigla E10/1 è individuato l'ambito impiantistico esistente in Loc. Monterombolo, integralmente esterno al perimetro del giacimento Cod. 09049002004001, ove sono collocati gli impianti di prima e di seconda lavorazione autorizzati prima dell'entrata in vigore del PRC. E' inoltre inclusa nell'area E10/1 di Monterombolo l'adiacente piazzale della cava Pari, a quota +199 slm, oggi inattiva, come perimetrato nella tavola C1.a. Detto piazzale, posto nell'appendice occidentale dell'area E10/1 in prossimità dell'insediamento di Etruscan Mines e dei fornelli di Monterombolo, in passato interessato da precedenti coltivazioni, è utilizzabile esclusivamente per gli impianti di prima lavorazione esistenti, per lo stoccaggio dei relativi prodotti e per la sosta temporanea dei mezzi d'opera e di trasporto.

In applicazione dell'art. 29 della disciplina di PRC nella zona E10/1 non sono ammessi nuovi impianti di prima lavorazione.

Al termine della coltivazione le aree E10 e E10/1 assumeranno la destinazione urbanistica della sottozona Fb, ad eccezione degli edifici e degli impianti di seconda lavorazione a destinazione industriale-artigianale per i quali si applicheranno le disposizioni delle zone D5 del presente R.U.

Per la coltivazione e la sistemazione finale delle aree E10 ed E10/1 dovrà essere verificata in sede di progetto di coltivazione la coerenza con il protocollo di intesa per il RECUPERO E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INDUSTRIALE, ARCHEOLOGICO E CULTURALE DELL'AREA MONTE CALVI, CAMPIGLIA M.ma, approvato con delibera di giunta regionale n. 1263 del 15/09/2020 e con DCC n° 51 del 16/09/2020. "Per quanto riguarda l'adiacenza con siti archeologici noti e la potenziale presenza di siti archeologici non noti, fatte salve le disposizioni del D.Lgs 42/2004 e del D. Lgs 81/2008, i progetti di escavazione e sistemazione dovranno contenere specifica relazione di approfondimento e l'escavazione di nuove aree dovrà essere anticipata da misure di archeologia preventiva"

Per la presenza di corsi d'acqua del reticolo idrografico LR 79/2012 nel giacimento di Monte Calvi, oltre a rispettare la normativa sui corsi d'acqua pubblici il progetto di coltivazione deve prevedere il monitoraggio delle acque a carico del soggetto autorizzato alla coltivazione in coordinamento con Arpat, comprensivo del controllo chimico-fisico del corso d'acqua immediatamente a valle, allo scopo di verificare il possibile impatto sul corso d'acqua derivante dal dilavamento delle superfici.

#### Norme specifiche ambito di Monte Valerio

L'area a destinazione estrattiva (E10) è stata oggetto di coltivazioni sotterranee e a cielo aperto sin dal 1920, da quando l'allora miniera era sfruttata per l'estrazione di stagno. Dal marzo 2000 l'attività mineraria non può essere esercitata per effetto della cessazione decretata con atti della Regione Toscana.

L'ambito E10/1 comprende il complesso impiantistico produttivo esistente di prima e seconda lavorazione, autorizzato prima dell'entrata in vigore del PRC.

Nelle porzioni ricadenti nel perimetro del giacimento non sono ammessi ulteriori nuovi impianti di seconda lavorazione in applicazione dell'art. 30 della disciplina del P.R.C.

Nell'area E10/2, ove la coltivazione è esclusa in quanto esterna al perimetro del giacimento di PRC, sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale; eventuali escavazioni o movimenti di materiale devono essere esclusivamente finalizzate al ripristino. Oltre all'ulteriore attività di ripristino ambientale dei versanti, è consentito il solo transito dei mezzi d'opera.

L'utilizzazione agricola è sempre consentita.

Al termine della coltivazione le aree E10, E10/1 e E10/2 assumeranno la destinazione urbanistica della sottozona Fb, ad eccezione degli edifici e degli impianti di seconda lavorazione a destinazione industriale-artigianale per i quali si applicheranno le disposizioni delle zone D5 del presente R.U.

Per la coltivazione e la sistemazione finale delle aree E10 ed E10/1 dovrà essere garantita in sede di progetto di coltivazione la valorizzazione delle emergenze archeologiche dell'area (in primis le gallerie di "Cento Camerelle" e "Discenderia Dux"). "Per quanto riguarda l'adiacenza con siti archeologici noti e la potenziale presenza di siti archeologici non noti, fatte salve le disposizioni del D.Lgs 42/2004 e del D. Lgs 81/2008, i progetti di escavazione e sistemazione dovranno contenere specifica relazione di approfondimento e l'escavazione di nuove aree dovrà essere anticipata da misure di archeologia preventiva".

Dovrà essere prevista una fascia tampone a tutela delle lavorazioni e coltivazioni di oliveti adiacenti.

### **E10/3 Aree destinate al reperimento dei materiali ornamentali storici**

Sono le aree disciplinate all'art. 32 della Disciplina del Piano Regionale Cave.

Ai fini dell'utilizzo e la valorizzazione o tutela sia dei siti di prelievo, sia dei materiali ornamentali storici, compatibilmente con la tutela del territorio interessato, le zone E10/3 non possono essere oggetto di trasformazione e utilizzo se non per le finalità di reperimento di materiale ornamentale storico dove consentito.

#### **Siti sottoposti a tutela assoluta**

I siti di Campo alle Buche e di Botro ai Marmi sono oggetto di tutela assoluta da parte del PRC, per l'elevato valore storico-culturale-testimoniale.

#### **Siti di reperimento ai fini del restauro**

Nel sito in località Temperino, il prelievo di materiale può essere autorizzato secondo quanto disposto dall'articolo 49 della LRT n.35/2015 ove sia riscontrata la necessità di approvvigionamento esplicitamente richiamata in progetti di restauro che stabiliscano, oltre alla volumetria necessaria, anche le modalità da adottarsi per l'estrazione ed il successivo ripristino dei luoghi interessati dall'escavazione e dal transito dei mezzi utilizzati. E' comunque richiesto il prelievo dei materiali giacenti nei siti di materiali

ornamentali storici e nei relativi piazzali o ravaneti prima di iniziare l'escavazione di nuovi fronti di coltivazione. Se non precludono lo sfruttamento della risorsa, sono fatte salve attività legittimate in essere e nuove attività.

#### **E10/4 area a destinazione estrattiva di miniera**

Sono le aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di miniera.

Vi sono ammesse l'effettuazione delle trasformazioni connesse e complementari a tale attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione.

Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.

Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.

Gli impianti installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimenti, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione. Per gli impianti esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva se finalizzati ad adeguamenti funzionali, igienico-sanitari e di sicurezza necessari per soddisfare i requisiti minimi di legge.

Fermo restando l'esclusiva competenza della Regione Toscana in tema di miniere, si ribadisce l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di non ammettere il rilascio di nuove concessioni minerarie.

Al termine della coltivazione le aree assumeranno la destinazione urbanistica della sottozona Fb del presente R.U.

### *E10 area destinata ad attività estrattive*

~~Sono aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava, ai cui fini possono esservi localizzati anche insediamenti industriali per prima lavorazione o comunque complementari all'attività medesima.~~

~~Vi sono comprese le aree per cave e miniere, individuate cartograficamente dal Piano strutturale vigente, per le quali valgono le presenti norme generali nonché le specifiche norme d'ambito di seguito riportate.~~

~~Vi sono ammesse l'effettuazione delle attività estrattive e quelle delle trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione.~~

~~Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.~~

~~Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.~~

~~Ancorché non indicata nel progetto di ripristino, è sempre ammessa la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta. La presenza di aree estrattive storiche o di reperti significativi all'interno di ambiti estrattivi dovrà risultare dal piano di coltivazione e per questi è previsto l'obbligo della conservazione e della catalogazione scientifica. La successiva eventuale attività di valorizzazione di tali beni dovrà avvenire in raccordo con l'attività gestionale del Parco di San Silvestro o direttamente a questo affidata.~~

~~Gli impianti eventualmente installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimenti, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione.~~

~~All'interno dell'ambito di cava potranno essere localizzati insediamenti complementari all'attività o a carattere industriale, mediante l'esecuzione di nuove costruzioni o l'installazione di impianti e manufatti precari, necessari per l'esercizio dell'attività o aventi finalità di "opere di prima lavorazione" dei materiali estratti. Tale necessità deve scaturire da apposita relazione tecnica, che deve riportare motivazioni circostanziate in ordine alla necessità di realizzazione di nuove costruzioni e impianti. Resta inteso che tali insediamenti dovranno essere a servizio esclusivo dell'attività di cava e per quanto attiene a quelli aventi finalità di opere di prima lavorazione, questi dovranno essere ad esclusivo servizio del materiale escavato in cava, nei limiti e nelle quantità stabilite dall'atto autorizzatorio. Per opere di prima lavorazione si intendono quelle necessarie per rendere idoneo il materiale alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbazzatura o comunque complementari all'attività medesima. E' invece esclusa, all'interno dell'ambito di cava, la localizzazione di insediamenti a carattere~~

~~industriale aventi finalità di seconda lavorazione.~~

~~-5-~~

~~E10/1 area destinata al ripristino ambientale~~

~~Sono aree utilizzate nel passato per attività estrattive di cava o mineraria. Tali aree, talvolta già ripristinate, si trovano in contiguità con ambiti estrattivi ancora in attività e disciplinati da specifici piani di coltivazione.~~

~~Adeguamento al P.A.E.R.P~~

~~Per quanto non direttamente prescritto dalle presenti norme, in attesa della prossima riforma del quadro programmatico regionale, valgono le Norme Tecniche del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle Aree Escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia di Livorno (P.A.E.R.P.) approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 54 del 10/06/2014. Pertanto, qualunque indirizzo, disposizione o prescrizione normativa in contrasto con i contenuti del Piano Provinciale, si dovrà intendere automaticamente disapplicata.~~

~~**Ambito di Monterombolo — Monte Calvi**~~

~~L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n.13270 in data 06.08.2002 e successiva variante approvata con autorizzazione del 05.10.2011. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.~~

~~Nell'area di Monte Rombolo trovano sede gli impianti di lavorazione esistenti nonché i nuovi eventualmente necessari.~~

~~**Ambito di Monte Valerio**~~

~~L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n. 4234 in data 10.03.2000.~~

~~Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.~~

~~L'ambito di Monte Valerio include un'area esclusa dalla coltivazione, localizzata nella porzione occidentale della specifica sottozona E10, alterata e non più funzionale all'attività mineraria o di cava, da sottoporre ad interventi di recupero ambientale. In tale area eventuali escavazioni o movimenti di materiale devono essere esclusivamente finalizzate al ripristino. La sua utilizzazione agricola è consentita.~~

~~Per gli eventuali edifici compresi in tale area sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia r1.~~

~~L'attività mineraria in tale ambito estrattivo non può essere esercitata per effetto della sospensione decretata con atti della Regione Toscana.~~

~~Per l'ambito E10/1 di Monte Valerio è consentito, oltre l'ulteriore attività di ripristino ambientale dei versanti, il solo transito dei mezzi d'opera.~~

### **Art. 93 - Parchi pubblici urbani e territoriali (Fx)**

Sono le aree, appositamente perimetrate, che costituiscono parchi territoriali, riserve, aree naturali protette di interesse locale, oasi, soggette a normativa e regolamentazione di settore, pianificate dagli enti competenti istituzionalmente, ove sono ammessi interventi finalizzati a usi culturali, turistici, per lo svago e il tempo libero, per la didattica, sportivi, per eventi, mostre, e dove sono sempre ammesse opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.

Per ognuna delle aree di seguito elencate le regole specifiche di ogni strumento, piano, programma, atto o regolamento specifico che ne disciplini usi e destinazioni, ai sensi di leggi vigenti in materia.

In assenza di dette regole specifiche, valgono le regole generali per i beni ambientali e paesaggistici contenute nelle presenti Norme.

**(...omissis...)**

### **Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio**

L'ambito del parco territoriale interessa l'Anpil del parco archeologico e minerario di San Silvestro, il Sic-Sir di Monte Calvi di Campiglia e i rilievi collinari dei Monti Spinosa e Valerio.

Il parco arqueo-minerario di San Silvestro si estende per circa 450 ettari e comprende, oltre al villaggio medievale di San Silvestro, il centro accoglienza di Valle del Temperino, il centro di documentazione di Villa Lanzi, il centro ricettivo di palazzo Gowett, la miniera Lanzi – Temperino, l'area d'interesse archeologico di Madonna di Fucinaia.

L'area centrale è costituita dalla Valle dei Lanzi e dalle pendici meridionali del Monte Rombolo, interessate da sempre dall'attività mineraria. Alla sua estremità occidentale presenta due poli di grande interesse: la Rocca di San Silvestro e l'insediamento di *Etruscan Mines*. La Rocca di San Silvestro costituisce la testimonianza di un villaggio minerario d'epoca medievale mentre l'*Etruscan Copper Estate Mines* rappresenta l'ultima testimonianza dello sfruttamento industriale dei giacimenti millenari di Monte Rombolo. Il Sic IT5160008 "Monte Calvi di Campiglia" si estende per oltre 1.000 ettari fra il territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo e Suvereto. La porzione compresa nel parco misura circa 440 ettari. Trattasi di un'area a elevata diversità floristica, contenente numerose stazioni di specie endemiche, rare o comunque di interesse fitogeografico.

Sono incluse nell'area a parco territoriale anche i rilievi collinari dei Monti Spinosa e Valerio, per un'estensione di circa 370 ettari, in prevalenza boscati, ad oggi non ancora attrezzati con opere funzionali alla fruizione del parco. Questa porzione dei rilievi collinari comprende anche le attività estrattive di cava e miniera di Monte Valerio e Montorsi.

### **Attuazione degli interventi di valorizzazione**

Tramite redazione e approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica sono consentiti interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di salvaguardia delle risorse storico-archeologiche presenti, con destinazioni funzionali coerenti con la natura e l'utilizzazione del parco arqueo-minerario.

Su tutte le strutture del parco di San Silvestro sono ammessi interventi di conservazione, adeguamento, ampliamento, rifunzionalizzazione, anche in assenza di piano attuativo,

previa approvazione di specifici progetti pubblici. E' altresì ammesso, in assenza di piano attuativo, il recupero di manufatti esistenti per funzioni coerenti con le finalità del parco. Il recupero del complesso Etruscan Mines è subordinato, in ragione della complessità e importanza dell'intervento, alla preventiva redazione e approvazione di un piano particolareggiato. Il piano dovrà indicare il rapporto di funzionalità e complementarietà del complesso da recuperare con le altre strutture del parco, gli scenari di compatibilità con gli impianti produttivi esistenti, le azioni di mitigazione degli effetti di tali attività, il tutto in un quadro di attenta lettura delle componenti storico-testimoniali e di coerenza con gli indirizzi di utilizzazione e valorizzazione del Parco di San Silvestro. Il complesso così recuperato potrà ospitare funzioni legate alla visitazione del parco, alla musealità, alla didattica e alla ricettività. La dotazione di posti letto per la ricettività del complesso Etruscan Mines è desumibile dalla dotazione stabilita per l'UTOE 7.1.

In via ordinaria per le aree d'interesse archeologico sono ammessi quei lavori necessari alla conservazione delle caratteristiche naturali dei luoghi e per il recupero ed il ripristino dei danni apportati da interventi naturali ed artificiali. Su dette aree è altresì possibile il proseguimento dell'attività agricola a condizione che non vengano effettuati movimenti di terreno eccedenti lo strato agricolo superficiale ordinario

Per le aree riconosciute di interesse minerario, all'interno del parco sono consentiti lavori di ricerca e restauro aventi per obiettivo la conservazione, il recupero e il ripristino dei manufatti e delle opere di qualsiasi tipo nella loro successione storica. Essi dovranno essere condotti sulla base di progetti esecutivi anche con la collaborazione di istituti o enti scientificamente competenti.

Nelle aree private oggetto di attività agricola sono ammesse le attività legate alla conduzione del fondo nel rispetto delle seguenti condizioni: conservazione delle grandi alberature e dei filari esistenti, conservazione delle opere e colture particolari (terrazzamenti, oliveti ecc), divieto di movimentazioni di terra.

Nelle zone coltivate ad oliveto con terrazzamenti è prescritto il mantenimento di tale coltura e la conservazione dei terrazzamenti.

Nelle aree boscate del parco è fatto divieto di eseguire interventi che ostacolano il naturale dinamismo del bosco.

Nell'area individuata come Sic-Sir, "Monte Calvi di Campiglia" tutti gli interventi sono condizionati alla presentazione di un'apposita "relazione di incidenza" al fine di accertare che la loro attuazione non pregiudichi l'integrità del sito, anche attraverso misure di conservazione attiva, ai fini della tutela dei beni e dei valori che hanno specificamente motivato il riconoscimento del sito.

La percorribilità delle aree è realizzata mediante sentieri pedonali sul fondo naturale utilizzando prevalentemente percorsi esistenti e comunque senza operare movimenti di terreno suscettibili di alterare l'ambiente naturale. Lungo i sentieri potranno essere attrezzate piazzole con panchine ed arredi, aree attrezzate per il Pic-nic in aggiunta a quelli esistenti.

È vietata la realizzazione di nuovi alloggi; è ammesso soltanto il recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.

In ogni caso non può essere impiegato nuovo suolo per usi insediativi tranne che per funzioni direttamente connesse all'accessibilità, alla gestione e alla fruizione dei parchi, nonché per funzioni turistiche nel rispetto delle presenti norme.

[Nella porzione individuata come giacimento dal Piano Regionale Cave così come eventualmente declinata dal Piano Strutturale Intercomunale, non possono essere effettuati utilizzi in contrasto con](#)

la possibilità di fruizione del giacimento stesso.

Qualora nell'ambito del Parco ricadano anche edifici ed aree di proprietà privata, è facoltà del Comune consentire la presentazione di singoli progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi definiti dal presente Regolamento Urbanistico. In tal caso una convenzione stabilirà gli impegni dei privati per l'ordinata sistemazione delle aree e delle attrezzature ricadenti nell'area d'intervento, disciplinando altresì i termini e le modalità di gestione di eventuali servizi al fine di garantirne l'uso sociale e il diritto di prelazione da parte del Comune in caso di vendita, locazione e costituzione di diritti reali verso terzi.

Potranno altresì essere disciplinati impegni dei privati per la gestione di servizi e la cura delle risorse presenti nel Parco.

Sul patrimonio edilizio esistente di proprietà privata con destinazione residenziale, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3.a, r3.b e sostituzione edilizia, ad esclusione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, così come definiti al precedente art. 42 ed individuati nelle tav. 1 e 2 del presente RU, per i quali opera la specifica disciplina.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, fermo restando quanto sopra, sono ammessi gli interventi previsti al titolo III, Capo II delle presenti Norme (Territorio Rurale e Aperto).

**(...omissis...)**

## **MODIFICHE AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI**




Figura 1: Estratto RU vigente tav. C1.a Usi e trasformazioni ammesse




Figura 2: Estratto RU variato tav C1.a




Figura 3: Estratto RU vigente tav. C1.a Usi e trasformazioni ammesse




Figura 4: Estratto RU variato tav C1.a




Figura 5: Estratto RU vigente tav C1.a




Figura 6: Estratto RU variato tav C1.a

**Notare le due aree 10/3 oltre all'area 10/1 e 10/4**




Figura 7: Dettaglio aree E10/3 in tutela assoluta




Figura 8: Estratto RU vigente tav C1.a




Figura 9: Estratto RU variato tav C1.